



Promemoria relativo alla pubblicazione di testamenti e di contratti successori

1. A che cosa serve la pubblicazione del testamento?

Chi è in possesso di un testamento o di un contratto successorio di una persona defunta (de cuius) è tenuto per legge a consegnare immediatamente l'originale all'autorità competente in materia di successioni (vedi in basso) per la pubblicazione (art. 556 cpv. 1 CC). La pubblicazione ha lo scopo di informare tutte le persone partecipanti in merito al contenuto del documento. Costituisce anche la base per il certificato ereditario.

Dopo aver ricevuto il testamento o il contratto successorio la giudice o il giudice determina tutte le persone e organizzazioni beneficate. Gli eredi legittimi devono essere determinati sempre, indipendentemente dal fatto che siano beneficiari secondo il testamento o il contratto successorio o meno. La o il coniuge della persona defunta e/o i parenti consanguinei più prossimi sono gli eredi legittimi. Sotto il profilo del diritto successorio le partner registrate o i partner registrati sono equiparate o equiparati ai coniugi. La determinazione avviene con l'ausilio di atti di stato civile che la giudice o il giudice deve richiedere agli uffici di stato civile competenti.

Una volta individuate tutte le persone partecipanti, la giudice o il giudice le avverte per iscritto. Gli eredi legittimi e gli eredi istituiti per testamento ricevono una fotocopia del testamento o del contratto successorio nonché la decisione della giudice o del giudice con spiegazioni. I legatari ricevono un estratto della sezione che li riguarda del testamento o del contratto successorio con le spiegazioni del caso. Se gli eredi legittimi non coincidono con gli eredi istituiti viene fissato un termine di un mese per contestare i diritti degli eredi istituiti tramite un'opposizione. Presentando un'opposizione è possibile ottenere solamente che in via provvisoria non venga rilasciato un certificato ereditario; in caso di controversia, per stabilire il diritto di successione definitivo occorre promuovere un'azione separata.

2. Competenza

Nel Cantone dei Grigioni la competenza per la pubblicazione di testamenti e contratti successori spetta al tribunale dell'ultimo domicilio della persona defunta. Ciò significa che testamenti e contratti successori devono essere inoltrati al tribunale regionale dell'ultimo domicilio del de cuius.

Si prega di utilizzare il nostro modulo per presentare un testamento o un contratto successorio. Il modulo è disponibile sul sito web www.giustizia-gr.ch.

3. Durata della procedura

Procurarsi gli atti di stato civile necessari e determinare tutte le persone partecipanti richiede tempo. Anche nei casi in cui è semplice determinare le e gli eredi è lecito attendersi una durata della procedura di circa 4 settimane.

L'aiuto da parte delle e dei congiunti del *de cuius* può contribuire in modo determinante ad agevolare gli accertamenti e quindi a ridurre la durata della procedura. Per questo motivo le funzionarie incaricate e i funzionari incaricati presso il tribunale eventualmente possono contattarla per chiarire dei dubbi.

4. Spese

L'importo delle spese per la pubblicazione di testamenti e contratti successori viene determinato secondo l'art. 6 n. 4 e l'art. 2 dell'Ordinanza sulle tasse concernenti la salvaguardia della successione, l'esecuzione dell'inventario e l'intervento delle autorità nella divisione dell'eredità (CSC 219.300).

5. Certificato ereditario

Una volta che il termine di impugnazione e il termine di opposizione sono scaduti inutilizzati, le persone chiamate alla successione possono richiedere il certificato ereditario. Le spese per il rilascio del certificato ereditario si conformano all'art. 7 n. 12 e all'art. 2 dell'Ordinanza sulle tasse concernenti la salvaguardia della successione, l'esecuzione dell'inventario e l'intervento delle autorità nella divisione dell'eredità (CSC 219.300).

6. Compiti legati all'eredità

Il pagamento di fatture, lo sgombero dell'abitazione, la divisione dell'eredità e altri atti legati al decesso sono di competenza delle o degli eredi oppure dell'esecutrice testamentaria o dell'esecutore testamentario, se istituita o istituito. Se si intende rinunciare all'eredità è preferibile non procedere ad atti di questo genere.

Se non vi è nessuna esecutrice testamentaria o nessun esecutore testamentario e vi sono più persone che ereditano, queste possono disporre solo in comune dell'eredità. Per semplificare i compiti le o gli eredi possono autorizzare una o uno di loro oppure una persona terza qualsiasi con procura scritta a procedere a tutti gli atti necessari.

INDICAZIONE

Il presente promemoria informa solo in merito ai tratti fondamentali della procedura relativa alla pubblicazione di testamenti e contratti successori; sono possibili deroghe nei casi specifici.